



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. Prot. n. 11523/I/CPGT

delibera n. 1373/1P

Il Consiglio nella seduta del 17/09/2019, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere A. Nuvellio ;

vista la nota acquisita al Prot. informatico n. 11523 del 14.06.2019 con la quale il **Presidente della Commissione Tributaria Provinciale f.f. di Verona, dott. Pasquale D'Ascola**, in considerazione della vacanza di 1 PC 2 PS e 5 Giudici tributari chiede la predisposizione di un apposito interpello nazionale per provvedere all'assegnazione presso detta Commissione di almeno **n. 1 Presidente di sezione**, al fine della regolare costituzione dei collegi e nelle more dell'espletamento della occorrente procedura concorsuale;

visto che nella citata nota prot. informatico n. 11523 del 14.06.2019 il Presidente f.f. Pasquale D'Ascola comunica di aver esperito un interpello interno in data 29.05.2019, con esito negativo;

vista la nota dell'11.06.2019, acquisita al Prot. informatico di cui in riferimento con la quale il Presidente della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, **Dott. Massimo Scuffi** esprime parere favorevole allo svolgimento del suddetto interpello;

vista la risoluzione n. 7 del 13 ottobre 2015, come emendata nella seduta del Consiglio di Presidenza del 4 luglio 2017, con la quale, al fine di armonizzare le disposizioni impartite con le precedenti risoluzioni in materia, vengono stabiliti i criteri per la applicazione dei magistrati tributari presso Commissioni diverse da quella di organica appartenenza;

visto l'art.24 del D.Lgs.vo n.545/92 ;

DELIBERA

di procedere ad effettuare un interpello in sede nazionale, per la copertura di **1 Presidente di sezione presso la CTP di Verona, per l'applicazione temporanea non esclusiva**, per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore in caso di copertura dei posti a seguito di definizione di procedura concorsuale;

DISPONE

che la procedura deliberata venga effettuata secondo i criteri di cui alla richiamata Ris. n. 7/2015, come emendata nella seduta del Consiglio di Presidenza del 4 luglio 2017, rammentando, in particolare che:

- 1) Il giudice interessato ad una procedura di interpello nazionale potrà presentare istanza di applicazione anche per incarichi diversi da quello ricoperto nella commissione di appartenenza,





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

purché di qualifica non superiore a quelle esercitate e, comunque, per incarichi per i quali il magistrato risulti in possesso dei requisiti richiesti.

2) Per lo svolgimento dell'interpello il Consiglio attuerà la valutazione dei partecipanti adottando i seguenti criteri:

- a) per le applicazioni ad una Commissione Provinciale avranno precedenza gli appartenenti alle Commissioni della Regione in cui essa è ubicata, mentre per quelle ad una Commissione Regionale avranno precedenza gli appartenenti a Commissioni Regionali delle Regioni limitrofe;
- b) le applicazioni sono riservate ai componenti di Commissioni del medesimo grado di quella di destinazione e solo in assenza di aspiranti bastevoli alla copertura potranno essere valutati, in subordine, i componenti di Commissioni di grado diverso da quello della Commissione di applicazione, purché provenienti da altra Regione;
- c) nel caso in cui i posti messi ad interpello non risultassero coperti dopo aver applicato i criteri di cui ai punti a) e b), è possibile valutare anche i candidati provenienti dal diverso grado del medesimo ambito Regionale; in tale ultimo caso i Presidenti di Commissione e di Sezione della sede di applicazione avranno cura di non assegnare a detti componenti fascicoli provenienti dalle sedi di titolarità degli stessi.


in caso di eccesso delle domande rispetto ai posti disponibili, per individuare gli aventi diritto all'applicazione si valuterà:

- d) il possesso di qualifica superiore a quella dell'incarico da coprire;
- e) la maggiore anzianità di servizio nella qualifica, calcolata secondo i criteri di cui alle Risoluzioni Consiliari n. 4 e n. 6 de 2012;
- f) a parità di condizioni si farà ricorso al criterio subordinato della maggiore età anagrafica.

3) Al fine della partecipazione all'interpello i candidati dovranno produrre, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione, redatta sul modello pubblicato unitamente al bando per il singolo interpello, completa della dichiarazione della assenza di cause di incompatibilità oggettiva per la sede di applicazione, dell'assenza di provvedimenti disciplinari comminati o di procedimenti disciplinari in corso, dell'assenza nell'ultimo anno di ritardi nel deposito delle sentenze, oltre al nulla osta all'applicazione reso dal Presidente della Commissione di organica appartenenza.

4) Allo scopo di assicurare che le applicazioni possano essere disposte senza nocumento per l'organizzazione ed il rispetto dei carichi di lavoro della commissione di organica appartenenza, **il nulla osta del Presidente della Commissione di provenienza del partecipante ad interpello per applicazioni in via non esclusiva dovrà contenere anche:**

- a) il numero di applicazioni interne ad altre sezioni, con relativa scadenza;





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- b) l'attestazione del regolare svolgimento delle funzioni, con riferimento almeno agli ultimi 12 mesi, ponendo particolare attenzione al numero di sentenze depositate rispetto alla media dei depositi dei componenti di pari grado della Commissione. In particolare, **non potrà essere rilasciato il nulla osta all'applicazione** in caso di una insufficiente partecipazione del candidato alle attività dei collegi giudicanti;
- c) l'attestazione del rispetto dei tempi di deposito delle sentenze, **in conformità con quanto dichiarato dal candidato o, in caso contrario, motivando la differente dichiarazione.**
- d) la dichiarazione che il candidato **abbia o meno dato la propria adesione ad eventuali interPELLI interni ad altre sezioni**, indetti negli ultimi sei mesi; in conformità con quanto dichiarato dal candidato o, in caso contrario, motivando la differente dichiarazione;

Il partecipante avrà cura di verificare la completezza del nulla osta prima dell'inoltro al Consiglio, in quanto in assenza delle specifiche di cui ai punti a), b) e c) lo stesso sarà considerato incompleto ed il candidato sarà escluso dall'interpello.

- 5) Il numero complessivo delle applicazioni interne ed esterne è complessivamente fissato nel massimo di tre. Al fine di tale limite complessivo, vigono i seguenti limiti parziali:
 - a) nella Commissione di applicazione il giudice potrà essere assegnato ad una unica sezione;
 - b) nella Commissione di titolarità il giudice potrà essere assegnato ad una massimo di due sezioni;
 - c) le applicazioni ad altra Commissione possono essere massimo due, con eccezione di una terza applicazione nel caso in cui l'interpello risultasse deserto o incapiente a seguito della esclusione del candidato;
- 6) La proroga dell'applicazione potrà essere concessa unicamente nel caso di precedente applicazione inferiore a 12 mesi, ma in ogni caso il periodo di applicazione comprensivo delle eventuali proroghe non potrà superare il limite di un anno.
- 7) Potranno essere concesse revoche delle applicazioni in atto, prima della loro scadenza naturale, unicamente per documentate causa di forza maggiore o, comunque, eventi impeditivi non dipendenti dalla volontà dell'applicato. In tale ultimo caso il richiedente non potrà partecipare ad altra procedura di interpello per applicazione per un periodo di 6 mesi dalla concessione della revoca stessa.
- 8) Nel caso in cui l'applicato cambi sede di organica appartenenza, sia per trasferimento o applicazione in via esclusiva che per passaggio di carica, sarà tenuto a far pervenire al Consiglio di Presidenza, entro 15 giorni dall'assunzione delle funzioni presso la nuova sede, il nulla osta alla prosecuzione delle applicazioni in essere rilasciato dal Presidente della nuova Commissione di appartenenza. In mancanza del detto nulla osta tutte le applicazioni in essere presso altre Commissioni verranno revocate d'ufficio al verificarsi dell'evento, decorsi quindi giorni dalla assunzione delle funzioni presso la nuova sede di titolarità.





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- 9) L'interpello, previa trasmissione della presente delibera a tutte le Commissioni Tributarie, viene bandito mediante pubblicazione della stessa sul sito internet del Consiglio di Presidenza (www.giustizia-tributaria.it) unitamente al modello da utilizzare per la istanza di partecipazione.
- 10) Gli interessati all'interpello, **a pena di esclusione**, consegneranno o invieranno l'istanza di partecipazione alla segreteria della Commissione Tributaria di appartenenza, **entro e non oltre 20 giorni** dalla pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale del Consiglio, corredata della documentazione obbligatoria prevista e richiamata nel precedente punto 3). **L'incompletezza della domanda o del nulla osta, o la anche parziale assenza di tali documenti, comporterà l'esclusione del candidato dall'interpello.**
- 11) **IMPORTANTE:** Le Segreterie delle Commissioni tributarie provvederanno ad acquisire al protocollo informatico dell'ufficio le istanze pervenute ed a **trasmettere tramite NSD ogni singola domanda** a questo Consiglio di Presidenza, **entro e non oltre i 7 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione**, utilizzando esclusivamente il mezzo di spedizione "Trasmissione tra le AOO", come previsto dalla nota di coordinamento prot. n. 879 del 21/06/2016 del DSI, **ed inserendo quale oggetto, prima dei dati del candidato, la seguente dicitura: INTERPELLO PER APPLICAZIONI.**
- 12) L'esito dell'interpello verrà pubblicato sul sito del Consiglio e comunicato ai soli Presidenti delle Commissioni di appartenenza degli applicati, al fine della notifica agli stessi.

Si **pubblichì** nella home page del **sito internet del Consiglio di Presidenza.**

Si **comunichì** ai Presidenti di tutte le Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali ed alle Commissioni di I e II grado di Bolzano e Trento.



IL PRESIDENTE
Antonio LEONE